

Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2022, n. 8-5966

**Legge Regionale 23 giugno 2021, n. 18, articolo 3, recante: “Disposizioni concernenti l'istituzione dell'elenco regionale dei Dog Sitter”. Approvazione del documento per la disciplina attuativa delle disposizioni in materia di elenco regionale dei “Dog Sitter”.**

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

- la Legge regionale 23 giugno 2021, n. 18 ha istituito l'elenco regionale dei “Dog Sitter”, ritenendo la tematica estremamente attuale ed al centro dell'interesse dei cittadini, per la quale si è reso necessario adottare una serie di misure, in favore degli animali di affezione, alla luce del fatto che questo tipo di attività non è stata finora regolamentata e viene svolta da persone improvvisate e non in regola, con nessuna disciplina del Lavoro e/o contributiva, e spesso ha arrecato danno alle famiglie e agli animali d'affezione accuditi;

- l'articolo 1 della predetta L.R. 18/2021 promuove la valorizzazione delle competenze dei soggetti che svolgono professionalmente attività di assistenza degli animali da affezione; la tutela ed il benessere degli animali da affezione; le azioni tese a favorire l'equilibrio psico-fisico degli animali da affezione ed il possesso responsabile degli animali da affezione;

- l'articolo 2, comma 1, dispone che la Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, istituisce l'elenco regionale dei dog sitter. Tale elenco ha funzione esclusivamente ricognitiva.

Considerato che:

- l'attività di “Dog Sitter” riveste un ruolo sempre più qualificato e professionale attraverso competenze acquisite in corsi di formazione specifici. La finalità dell'elenco regionale è quella di offrire ai proprietari di animali da compagnia i nominativi dei soggetti professionalmente e debitamente formati; così da ottenere un risvolto positivo sia sugli animali stessi, sia sulle persone che convivono con loro, e in particolare sui soggetti fragili che, spesso, non sono in grado di garantire un buon livello di motricità o accudimento dell'animale convivente;

- nel corso di questi ultimi anni, anche in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha costretto le persone a rimanere in casa, il numero di animali presso le famiglie italiane e piemontesi è notevolmente aumentato, pertanto l'istituzione dell'elenco fornisce ai cittadini uno strumento affidabile, che consente di arginare altresì il problema dell'abbandono e del randagismo.

Dato atto che la citata L.R. 18/2021, all'articolo 3, ha demandato alla Giunta regionale il compito di adottare, informata la commissione consiliare competente, un provvedimento teso a definire:

- a) le modalità di redazione, gestione e aggiornamento annuale dell'elenco di cui all'art. 2 della predetta L.R.;
- b) le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco;
- c) le modalità di controllo e le cause di cancellazione.

Ritenuto opportuno, sulla base dei lavori condotti dagli uffici del Settore regionale “Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare” approvare il documento recante la

disciplina attuativa, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della L.R. 18/2021, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, altresì, di demandare al Responsabile del Settore Prevenzione, Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Informata la commissione consiliare competente con nota n. 138/160.40 del 24/10/2022.

Dato atto che l'attuazione della presente deliberazione avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale, come disposto dall'art. 4 L.R. 18/2021 e pertanto la presente deliberazione non comporta maggiori oneri a carico del Bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4045 del 17/06/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

vista la Legge regionale n. 18 del 23 giugno 2021 "Disposizioni concernenti l'istituzione dell'elenco regionale dei Dog Sitter";

vista la Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, all'unanimità  
*delibera*

- 1) di prendere atto dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 2 della Legge regionale n. 18 del 23 giugno 2021, dell'elenco regionale dei Dog Sitter, con funzione esclusivamente ricognitiva;
- 2) di approvare, secondo quanto previsto dall'articolo 3, della L.R. 18/2021, il documento, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, teso a definire le misure attuative delle disposizioni in materia di elenco regionale dei "Dog Sitter" e precisamente:
  - a) le modalità di redazione, gestione e aggiornamento annuale dell'elenco di cui all'art. 2 della predetta L.R.;
  - b) le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco;
  - c) le modalità di controllo e le cause di cancellazione.
- 3) di individuare come responsabile del procedimento, per l'iscrizione nell'elenco regionale dei "Dog Sitter", il Dirigente del Settore Prevenzione, Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, definendo in 30 giorni, dal ricevimento dell'istanza, il termine per la conclusione del procedimento;
- 4) di demandare al Responsabile del Settore Prevenzione, Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.
- 5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA GESTIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEI Dog Sitter

### 1. Modalità di redazione, gestione e aggiornamento annuale dell'elenco regionale dei Dog Sitter

I requisiti individuati dalla legge per potersi iscrivere all'elenco regionale dei Dog Sitter sono i seguenti:

- a. Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come imprese o ditte individuali di cui al codice Ateco 96.09.04 con attività prevalente di Dog Sitter;
- b. Assenza di procedimenti penali per delitti contro gli animali;
- c. Possesso di attestato di idoneità conseguito presso strutture accreditate all'esito di corsi regionali di formazione non inferiori a 60 ore, comprensive della parte teorica e del tirocinio o, alternativamente possesso di qualifica come educatore cinofilo, istruttore cinofilo e addestratore riconosciuti dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) o enti equipollenti;
- d. Possesso di autorizzazione allo svolgimento dell'attività rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, previo esito positivo dell'istruttoria dalla stessa compiuta.

Nelle more dell'attivazione dei corsi regionali di cui alla lettera c, sarà possibile l'iscrizione solo in caso di possesso di qualifica come educatore cinofilo, istruttore cinofilo e addestratore riconosciuti dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) o enti equipollenti.

La tenuta e gestione dell'elenco regionale dei Dog Sitter è affidata al Responsabile del Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione sanità e Welfare della Regione Piemonte, competente in materia.

L'elenco regionale dei Dog Sitter sarà aggiornato con cadenza annuale, attraverso apposita determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore regionale competente, entro il 31 marzo e pubblicato nell'apposita sezione telematica del sito istituzionale della Regione Piemonte, previa verifica del possesso dei requisiti sia dei nuovi istanti che degli iscritti da parte dell'ASL competente.

### 2. Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco

Il soggetto in possesso dei requisiti di cui al punto 1 che intende iscriversi per la prima volta all'elenco dei Dog Sitter, deve trasmettere, entro il 28 febbraio all'indirizzo: [prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it](mailto:prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it):

- l'apposito modulo di iscrizione, approvato con determina dirigenziale del Responsabile del Settore regionale competente, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, con cui autocertifica il possesso dei requisiti di cui alle lettere a, b e d del punto 1;
- l'attestato di cui alla lettera c del punto 1.

Il Responsabile del procedimento di iscrizione all'elenco dei Dog Sitter è il Responsabile del Settore Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione sanità e Welfare della Regione Piemonte, competente in materia.

Il termine del procedimento di iscrizione all'elenco dei Dog Sitter è pari a 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

### **3. Modalità di controllo e cause di cancellazione**

La verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 1 viene effettuata dal Responsabile del Settore regionale competente, in seguito alla trasmissione della domanda di iscrizione di cui al punto 2, nonché annualmente in sede di aggiornamento dell'elenco.

La vigilanza sul mantenimento degli impegni assunti in sede di presentazione della domanda di iscrizione, viene effettuata dall'ASL territorialmente competente annualmente a campione.

Laddove venisse rilevata la carenza di uno o più requisiti di cui al punto 1, ne verrà data comunicazione all'interessato all'indirizzo P.E.C. con cui è stata trasmessa la domanda di iscrizione. In tal caso, il soggetto interessato, ha 10 giorni di tempo per trasmettere osservazioni, memorie e documenti. Decorso inutilmente tale termine ovvero in mancanza di accoglimento delle osservazioni del soggetto interessato, l'amministrazione procederà alla cancellazione di costui dall'elenco regionale dei Dog Sitter.

Qualsiasi variazione di dati e informazioni contenute nella domanda di iscrizione, dovranno essere comunicati al Settore regionale competente all'indirizzo P.E.C. [prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it](mailto:prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it).

La richiesta di cancellazione dall'elenco, anche per il venir meno di uno o più requisiti di cui al punto 1, dovrà essere trasmessa all'indirizzo P.E.C. del Settore regionale competente: [prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it](mailto:prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it) entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione dell'attività.

La cancellazione del soggetto interessato dall'elenco impedisce l'esercizio dell'attività di "Dog Sitter".